

**ACCORDO****TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA DI CAPO VERDE IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE  
DEGLI INVESTIMENTI**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde (di seguito denominati le Parti Contraenti),

desiderando creare condizioni favorevoli al miglioramento della cooperazione economica tra i due Paesi, soprattutto in relazione a investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente,

riconoscendo che l'incoraggiamento e la protezione reciproca di tali investimenti, mediante Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperità delle due Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

**Articolo 1****Definizioni**

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "investimento" si intende, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento, ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da una persona fisica o morale di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità con le leggi e con i regolamenti di quest'ultima.

In tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" comprende in particolare, ma non esclusivamente:

- a) beni mobili ed immobili, nonché tutti gli altri diritti di proprietà "in rem", compresi, per quanto impiegabili ai fini dell'investimento, i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi;